



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Numero 7/2019 R.G. Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento -
Liquidazione del Patrimonio – Mascetti Armando

Il Giudice Dott. Carmelo Leotta, vista l'istanza proposta, ai sensi dell'articolo 14 *ter* della Legge 3/2012 in data 18 aprile 2019 da Mascetti Armando con l'ausilio della Dott.ssa Paola Maria Cristina Caprioli, nominata per la gestione della crisi da sovraindebitamento prospettata dal debitore, ed esaminata la documentazione allegata nonché la relazione integrativa depositata il 24 maggio 2019, rileva quanto segue.

Il ricorrente ha depositato i documenti indicati dall'articolo 9 comma 2 della Legge 3/2012 nonché la relazione del Professionista prevista dall'articolo 14 *ter* comma 3 completa dei dati richiesti dalla Legge.

Non sono stati evidenziati dal Professionista incaricato, né emergono dalla documentazione depositata, atti in frode ai creditori.

La Liquidazione del Patrimonio va qualificata come procedura concorsuale, così come espressamente indicato dall'articolo 6 della legge n. 3/2012.

Benchè la disciplina delineata dalla normativa in esame non sia sempre sovrapponibile alle procedure concorsuali "maggiori" permane l'individuazione di un momento temporale in cui il patrimonio destinato dal debitore al soddisfacimento dei creditori viene cristallizzato e protetto da successive azioni non in linea con il meccanismo satisfattivo previsto dalla legge.

Nella procedura di liquidazione di cui all'articolo 14 *ter* citato, il deposito della domanda cristallizza il patrimonio destinato al soddisfacimento dei creditori, sospendendo il decorso degli interessi legali (in linea con il disposto dell'articolo 55 della Legge Fallimentare) mentre il decreto di apertura della liquidazione (emesso ai sensi dell'articolo 14 *quinquies*) segna il momento dello spossessamento del patrimonio del debitore. In tal senso viene disposta la trascrizione del decreto sui beni immobili e sui mobili registrati, ordinato il rilascio dei beni detenuti dal debitore, comminata l'inefficacia delle azioni cautelari o esecutive pendenti e disposto il divieto di acquisizione di diritti di prelazione.

Nel caso di specie, dalla documentazione allegata all'istanza e dalla relazione del Professionista emergono le seguenti posizioni debitorie in capo a Mascetti Armando:



- debito a fronte di mutuo fondiario nei confronti di “Banca Intesa” per 83.000,00 Euro;
- debito nei confronti dell’INPS (tramite Agente della Riscossione) per 9.188,00 Euro;
- debito nei confronti dell’Erario (per IRPEF tramite Agente della Riscossione) per 1.884,62 Euro;
- debito, in via solidale con gli altri due soci, riferibile alla “Iriden s.n.c. di Mascetti Armando, Raimondi Emanuela e Gobbi Devis” per 327.269,00 Euro.

Il debitore é proprietario dei seguenti immobili: intera proprietà di una porzione del caseggiato sito in Via Trento 7 di Inveruno; quota di 1/6 della proprietà di terreni siti in Busto Garolfo.

E’ titolare, inoltre, di attività finanziarie per 24.666,07 Euro e proprietario di un’autovettura.

I beni mobili contenuti nell’inventario depositato il 24 maggio 2019 dalla Professionista incaricata, costituenti la minima dotazione di un nucleo familiare, rientrano tutti nella previsione normativa di cui all’articolo 514 comma 1 numero 2 del Codice di Procedura Civile e quindi, in quanto impignorabili, non sono compresi nella liquidazione così come espressamente previsto dall’articolo 14 *ter* comma 6 lettera d) della Legge 3/2012.

Può escludersi dal patrimonio liquidabile l’autovettura di proprietà del debitore per manifesta antieconomicità dell’attività di vendita, tenuto conto del valore del veicolo (indicato in 500,00 Euro) e dell’anno di immatricolazione dello stesso (2001).

Ai sensi dell’articolo 14 *quinqies* comma 2 lettera b) i creditori per titolo o causa anteriore alla data del presente decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione.

La norma indica erroneamente, come termine finale di tale divieto, “il momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo”. La procedura di Liquidazione del Patrimonio non prevede l’omologazione del decreto di apertura, per cui il divieto deve ritenersi vigente, ai sensi dello stesso articolo 14 *quinqies* comma 4, per tutta la durata della procedura , ed in particolare per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Con riguardo alla norma di cui all’articolo 14 *ter* comma 6 lettera b) richiamata dall’articolo 15 *quinqies* comma 2 lettera f) tenuto conto della documentazione in atti e del contenuto della relazione predisposta dal Professionista va determinata in 12.000,00 Euro annui la somma necessaria a garantire all’istante un’esistenza dignitosa.

P.Q.M.

visto l’articolo 14 *quinqies* della Legge 27 gennaio 2012 numero 3,
dichiara



aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di MASCETTI ARMANDO nato a Cuggiono il 28 agosto 1976;

nomina liquidatore la Dott.ssa Paola Maria Cristina Caprioli;

dispone che, sino al momento dell'esecuzione della liquidazione, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

determina in 12.000 Euro annui l'importo, derivante dall'attività lavorativa svolta dal debitore, destinato al sostentamento di Mascetti Armando;

ordina la consegna al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare ad eccezione degli effetti personali dell'istante e dell'arredamento dell'immobile indicato nell'inventario nonché dell'autovettura "Suzuki Jimni" targata "BX666SF" che potrà essere utilizzata dal proprietario e quindi dispone il versamento al Liquidatore Dott.ssa Paola Maria Cristina Caprioli su conto corrente dal medesimo indicato dell'intero guadagno tratto dall'attività svolta da Mascetti Armando; il Liquidatore provvederà a versare al ricorrente la quota mensile di 1.000,00 Euro;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, sugli immobili di proprietà dell'istante nonché sugli eventuali beni che dovessero pervenire al debitore nel corso della procedura;

dispone che il Liquidatore, dopo aver formato il progetto di stato passivo ai sensi dell'articolo 14 *octies* della Legge 3/2012 più volte citata, provveda all'amministrazione e alla liquidazione del patrimonio del debitore ai sensi dell'articolo 14 *novies* della stessa Legge;

dispone che la domanda proposta da Mascetti Armando e il presente decreto vengano comunicati tempestivamente ai creditori, a cura del Professionista incaricato, con le modalità previste dall'articolo 15 comma 7 della Legge 3/2012;

dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Professionista incaricato, sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda ai fini di cui all'articolo 14 *undecies* della Legge numero 3/2012.

Busto Arsizio, 5 giugno 2019

Il Giudice
Dott. Carmelo Leotta

